

D. 1: In reazione alla valutazione immobiliare richiesta tra i servizi aggiuntivi, siamo a chiedervi di precisare se si tratterà di una prima stima o di un aggiornamento dei valori. Trattandosi di attività che esula dalle competenze del Broker, per consentire alle imprese partecipanti di effettuare una accurata verifica delle condizioni di mercato offerte dalle società di stima, condizione indispensabile per poter formulare l'offerta e calcolare correttamente la quota di subappalto, si chiede di fornire l'elenco completo, se disponibile, dei beni immobili per i quali sarà eventualmente richiesta la valorizzazione (comprensivo delle informazioni relative a indirizzo, mq, tipologia di immobile/destinazione d'uso) o quantomeno di precisare se si tratterà di immobili di pregio artistico.

R. 1: Il servizio di stima del valore degli immobili della Città è una prestazione accessoria ed eventuale. Non è pertanto disponibile elenco dei beni. Si esclude che oggetto della valutazione possano essere beni di valore storico artistico.

D. 2: per quanto concerne la nomina del broker aggiudicatario quale Responsabile del Trattamento dei dati prevista dall'art. 21 del Disciplinare, segnaliamo che la specificità dell'attività posta in essere dal broker dovrebbe, a nostro avviso, guidare la scelta rispetto al ruolo da assumere nella gestione dei dati personali, secondo la normativa ad oggi vigente, deponendo a favore dell'inquadramento dello stesso come Titolare autonomo del trattamento e ciò in virtù sia delle specifiche attività svolte dall'intermediario assicurativo, che di quanto disposto dal Garante della Privacy sul tema della corretta veste giuridica delle Imprese di Assicurazione (cui la figura del broker viene assimilata per analogia di attività svolta) ad essere nominate Titolari del trattamento dei dati. Il broker, al fine di poter correttamente svolgere il suo ruolo di intermediario nell'interesse del Cliente, necessita, infatti, di un grado di autonomia operativa ampio, che è possibile ottenere solo attraverso la qualifica di Titolare. Inoltre, l'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa non può in alcun modo formare oggetto di delega da parte del soggetto che affida tale servizio (presupposto di una nomina a Responsabile), in quanto la stessa può essere svolta esclusivamente da soggetti specializzati e sottoposti ad una disciplina di settore. Ciò peraltro trova ulteriore conferma nei due provvedimenti emessi dal Garante (Ruolo soggettivo dell'impresa assicurativa nell'ambito dei bandi di gara per l'affidamento dei servizi

assicurativi e Esonero dall'informativa in ambito assicurativo c.d. catena assicurativa) dal cui combinato disposto si ricava che ai fini della qualificazione di un soggetto quale titolare o responsabile del trattamento, è necessario valutare, caso per caso, la specificità dell'attività posta in essere, non rilevando a tal fine la modalità con la quale avviene il trasferimento dei dati. L'attività di intermediazione assicurativa, come noto, è disciplinata da una specifica normativa primaria e secondaria (artt. 1882 ss. c.c.; D. Lgs. n. 209/2005 Codice delle assicurazioni; Regolamento IVASS n. 40/2018) che ne riserva l'esercizio ad operatori specializzati che operano sotto la vigilanza di un'Autorità di controllo (IVASS). Precisiamo altresì che la base giuridica legittimante il trasferimento dei dati, può essere rinvenibile nell'art. 6, par.1, lett. b), del Regolamento stesso (trattamento necessario per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte). Ipotesi, questa, che rende evidente come un eventuale trattamento effettuato a fini diversi da quelli di intermediazione assicurativa (es. marketing) sia a noi precluso pena la violazione degli obblighi contrattuali, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Alla luce di quanto sopra riportato, vi chiediamo gentilmente di confermarci che il broker aggiudicatario verrà nominato quale Titolare Autonomo del Trattamento dei dati.

R. 2: fermo restando i provvedimenti del Garante in materia di assicurazioni citati, si segnala ciononostante che nel bando avente ad oggetto il SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO pubblicato dalla stessa Autorità il 15/07/2020 ha specificamente previsto nel relativo schema di contratto (art. 11 c. 3):

*3. Le parti quindi convergono che, ove, a seguito della sottoscrizione del successivo contratto esecutivo il fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, per conto dell'Amministrazione contraente, lo stesso potrà essere **nominato Responsabile del trattamento** ai sensi dell'art. 28 del citato Regolamento e che, di conseguenza, esso **si impegna ad accettare la corrispondente nomina** da parte del "Garante" relativamente ai dati personali di cui lo stesso è Titolare.*

Ciò premesso si conferma l'impostazione contenuta nei documenti di gara.

D.3: In relazione all'imposta di bollo, vi chiediamo di confermarci che in alternativa all'F23 potrà essere prodotta una marca da bollo debitamente annullata corredata da una dichiarazione sottoscritta digitalmente del seguente tenore: l'imposta di bollo è stata assolta in modo virtuale, tramite

apposizione ed annullamento della marca da bollo sul cartaceo della domanda, trattenuto presso il mittente a disposizione degli organi di controllo; a tal proposito si dichiara che la marca da bollo da euro 16,00 applicata ha IDENTIFICATIVO n. _____ ed è stata emessa in data ___/___/____. In alternativa, chiediamo di poter assolvere all'obbligo mediante Modello F24 ELIDE.

R. 3: si veda risposta al quesito n. 1 dell'1/7/2022. Non è possibile l'uso del Modello F24 ELIDE.